

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA

Il direttore, ricorda che in una seduta precedente si era ravvisata la necessità di regolamentare le varie richieste di conferimento titolo di cultore della materia; presenta pertanto le seguenti linee guida e le pone in approvazione:

Articolo 1:

Definizione delle Funzioni

1. Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità di nomina dei Cultori della Materia e le loro attività in conformità con quanto disposto dall'articolo 42 del R.D. N.1269/1938 e successive modificazioni.

2. Per Cultori della Materia si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli dell'Università che abbiano acquisito in una disciplina documentate esperienze e peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati a compiti di supporto alla didattica, relativamente ad uno specifico insegnamento, alle condizioni stabilite dalle presenti Linee Guida.

3. Il titolo di Cultore della Materia abilita

- A fare parte delle commissioni per gli esami di profitto,
- Al supporto nello svolgimento di esercitazioni, di attività seminariali e di laboratorio;

4. Il titolo di Cultore della Materia non abilita allo svolgimento di attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari e laboratorio).

Articolo 2:

Requisiti e Documentazione per la Nomina

1. Per il conseguimento della qualifica di Cultore della Materia è necessario il possesso di una Laurea Quinquennale (vecchio ordinamento) Specialistica o Magistrale da almeno tre anni (1) e di aver svolto attività professionale o di ricerca documentabile nell'area disciplinare per la quale la qualifica viene richiesta. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere comprovato secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 1.

2. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della Materia, motivata e sottoscritta, deve essere presentata da un docente di ruolo titolare dell'insegnamento nell'ambito del quale il Cultore svolgerà la propria attività. La proposta, da redigere secondo il modello allegato (Modulo A), deve indicare la denominazione dell'insegnamento per il quale la nomina è richiesta ed il relativo settore scientifico-disciplinare.

3. La proposta, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato (Modulo B), nella quale lo stesso deve dichiarare:

a) di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 3 comma 1;

b) di aver preso visione delle condizioni riportate nelle presenti Linee Guida di impegnarsi a rispettarle;

c) di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;

d) di non essere iscritto in qualità di studente a qualsiasi attività didattica istituzionale di Ateneo (lauree triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione).

4. Alla proposta devono essere allegati:

a) un curriculum vitae dell'interessato, che illustri in maniera dettagliata gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti;

b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1;

c) l'elenco di eventuali pubblicazioni;

d) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.

5. Il docente proponente presenta la proposta di cui al comma 2 al Consiglio di Dipartimento al quale compete esprimere il parere sul profilo del Candidato, entro l'inizio di ciascun Anno Accademico.

6. Per i docenti del Dipartimento in quiescenza si mantiene l'obbligo di una domanda da parte del docente titolare dell'insegnamento che richiede l'aiuto per gli esami, l'accettazione da parte del professore in pensione ed il passaggio in Consiglio di Dipartimento per la nomina in oggetto, mentre si decide di soprassedere alla presentazione del curriculum e di altra documentazione utile per la valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 3:

Criteri per la Nomina di CdM

1. I criteri ai quali il Consiglio di Dipartimento dovrà attenersi per la valutazione del profilo scientifico del candidato a Cultore della Materia terranno conto della congruenza di titoli, competenze acquisite ed esperienze maturate rispetto alle funzioni che il conseguimento della qualifica consentirà al Cultore di espletare. In particolare, il Candidato dovrà ottemperare al almeno due requisiti elencati tra i seguenti:

- a) congruenza della laurea posseduta con il settore scientifico-disciplinare di riferimento per l'insegnamento per la quale viene richiesta la qualifica;
- b) attinenza di eventuali pubblicazioni scientifiche alla disciplina o al settore scientifico-disciplinare di riferimento per l'insegnamento;
- c) possesso del titolo di Dottore di Ricerca, in ambito congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;
- d) presente o passata titolarità di un assegno di ricerca relativo allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica, o a settore affine;
- e) titolarità presente o passata di un contratto di insegnamento assegnato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica di Cultore;
- f) possesso di un diploma di specializzazione o di Master universitario di II livello congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;

g) Aver svolto attività professionali attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica.

2. La nomina a Cultore della Materia spetta al Direttore del Dipartimento.

Articolo 4:

Durata e Rinnovo della Qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della Materia ha validità triennale, salvo revoca che dovesse essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento per l'avvenuto mancato rispetto dei requisiti richiesti all'art.2 comma 3.

2. Alla scadenza, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per la nomina.

3. L'elenco completo dei Cultori della materia è conservato dalla Direzione del Dipartimento che provvede altresì ad aggiornarlo. 3/5 Articolo 5:

Articolo 5:

Vincoli ed Uso del Titolo di Cultore della Materia

1. Il Cultore della Materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte del Dipartimento e con l'indicazione dell'insegnamento per il quale è stato conferito.

2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della Materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Direttore del Dipartimento sulla base delle attestazioni fornite dal titolare dell'insegnamento che ne ha richiesto la nomina.

Articolo 6:

Spese

1. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della Materia non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo, in quanto svolte esclusivamente su base volontaria, né danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni e ruoli in ambito universitario.

Articolo 7:

Norme Transitorie

1. Le Norme presenti in queste Linee Guida si applicano a partire dall'Anno Accademico 2016-2017.
2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2016-2017 perdono efficacia le nomine dei Cultori della Materia deliberate in precedenza. 4/5

Il Consiglio di Dipartimento, dopo una breve discussione, approva.